

Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale 2026





Un aiuto alla consultazione

La Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale è uno strumento operativo redatto da CONAI che illustra le procedure consortili previste per i diversi soggetti interessati, insieme alle definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative.

Il presente documento vuole essere una traccia dei principali temi trattati nella Guida, alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti.






Adesione a CONAI e Contributo Ambientale

1

CONAI: chi è e cosa fa

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è un consorzio privato senza fini di lucro istituito per legge per realizzare il principio di responsabilità estesa (EPR) dei produttori/utilizzatori di imballaggio, a cui aderiscono oltre 600 mila imprese.

Attraverso il **Contributo Ambientale (CAC)** versato dalle aziende, il sistema CONAI può far fronte agli **oneri della raccolta differenziata** organizzata dai Comuni e delle attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.





2

I Consorzi di filiera CONAI e i Sistemi Autonomi

CONAI indirizza l'attività dei **7 Consorzi di filiera**, ai quali aderiscono i produttori di imballaggi.

In alternativa, ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/2006, i produttori possono organizzare **Sistemi Autonomi e/o sistemi di restituzione degli imballaggi**.

Esistono, ad oggi, **4 Sistemi Autonomi**: CO.N.I.P., Coripet, Sistema P.A.R.I. ed Erion Packaging per la valorizzazione a riciclo di **specifiche tipologie di imballaggi**.



Acciaio
RICREA



Carta e Cartone
COMIECO



Vetro
COREVE



Alluminio
CIAL



Legno
RILEGNO



Bioplastica
BIOREPACk



Plastica
COREPLA



3

Aderire a CONAI: chi deve e chi può

Partecipano a CONAI:



I PRODUTTORI DI IMBALLAGGI



GLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI

I fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

I commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

- Non sono obbligate ad aderire a CONAI (ma ne hanno **facoltà**) le **Imprese estere** (salvo che immettano prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico) e le **Imprese agricole**. Queste ultime restano comunque soggette al pagamento del CAC sugli imballaggi vuoti e/o pieni acquistati in Italia e/o all'estero.

Soggetti esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI:

Utenti finali degli imballaggi *

Imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi

* Soggetti che pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno se tali soggetti:

- svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto all'attività principale
- acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività
- acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività



4

L'adesione a CONAI

Per iscriversi a CONAI ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione occorre utilizzare il servizio «Adesione online».

La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del consorziato.

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (con ricavi complessivi delle vendite e prestazioni fino a 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire a CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata).

SANZIONI per **mancata adesione** a CONAI o ai Consorzi (art. 261 del D.Lgs. 152/06) irrogate dagli Enti territoriali competenti (art. 262 del D.Lgs. 152/06):

- **5.000€**, per produttori e utilizzatori non iscritti a CONAI
- **da 15.000€ a 46.500€**, per produttori non iscritti ai Consorzi di filiera



PRODUTTORI

Iscrizione ai Consorzi di filiera
in rapporto ai materiali di imballaggio
e ai singoli Statuti Consortili.

UTILIZZATORI

Adesione volontaria ai
Consorzi di filiera.

* 5,16 euro + importo variabile (per imprese con ricavi >500 k euro).

Il Contributo Ambientale 2026

Materiale/Fasce contributive	Valori €/t	
	Fino al 30.06.2026	Dal 1.07.2026
Acciaio	5,00	5,00
Alluminio	12,00	12,00



In **grassetto** i valori modificati rispetto al periodo precedente.

Aggiornamento a gennaio 2026.

Materiale/Fasce contributive	Valori €/t	
	Fino al 30.06.2026	Dal 1.07.2026
Carta		
<i>Fascia 1 - Monomateriale</i>	45,00	45,00
<i>Fascia 2 - Compositi tipo A</i>	45,00	45,00
<i>Fascia 3.1 - Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)</i>	55,00	55,00
<i>Fascia 3.2 - Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)</i>	70,00	70,00
<i>Fascia 4 - CPL</i>	115,00	115,00
<i>Fascia 5.1 - Compositi tipo C1 (CERTIFICATI)</i>	110,00	110,00
<i>Fascia 5.2 - Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)</i>	155,00	155,00
<i>Fascia 6 - Compositi tipo D</i>	285,00	285,00

Il Contributo Ambientale 2026

Materiale/Fasce contributive	Valori €/t	
	Fino al 30.06.2026	Dal 1.07.2026
Legno	10,00	10,00
Plastica		
Fascia A1.1	40,00	40,00
Fascia A1.2	87,00	87,00
Fascia A2	258,00	258,00
Fascia B1.1	219,00	219,00
Fascia B1.2	228,00	228,00
Fascia B2.1	611,00	611,00
Fascia B2.2	724,00	724,00
Fascia B2.3	785,00	785,00
Fascia C	790,00	790,00

Materiale/Fasce contributive	Valori €/t	
	Fino al 30.06.2026	Dal 1.07.2026
Plastica biodegradabile e compostabile	130,00	246,00
Vetro	40,00	40,00



In **grassetto** i valori modificati rispetto al periodo precedente.


Aggiornamento a gennaio 2026.



6

Quando e come si applica il CAC

Principali casistiche






7

Quando e come si applica il CAC

Principali casistiche





8

Esposizione in fattura del CAC

Produttori/commercianti di imballaggi vuoti

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti
- il Contributo Ambientale previsto per ogni materiale/fascia contributiva
- il valore totale del Contributo Ambientale

ESEMPIO					
Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Taniche 10L (g cadauno 150)	n.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica – Fascia A1.1	n.	0,750	40,00	30,00	22%
Taniche 5L (g cadauno 75)	n.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica – Fascia B1.1	n.	0,375	219,00	82,13	22%
Bottiglie di vetro (g cadauno 430)	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	t.	1.750	40,00	70,00	22%
Imponibile				7.482,13	22%



9

Esposizione in fattura del CAC

Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate

Nelle fatture emesse
dall'importatore o successive
alla «prima cessione»:

- evidenziare il Contributo
Ambientale CONAI per referenza

oppure

- utilizzare la dicitura “Contributo
Ambientale CONAI assolto”

ESEMPIO

Ref. descrizione	Unità di misura	Quantità	Valore unitario netto €	Contributo Ambientale unitario €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,14	0,309	1.717,72	22%

ESEMPIO

Ref. descrizione	Unità di misura	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,449	1.717,72	22%

Contributo Ambientale CONAI assolto



10

La dichiarazione del CAC




Il CAC relativo agli imballaggi deve essere dichiarato e versato a CONAI secondo modalità e periodicità specificate nella slide seguente.

- Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente attraverso il servizio dichiarazioni online (<https://dichiarazioni.conai.org>).

Come calcolare il CAC



Secondo la procedura ordinaria, il CAC è calcolato in base al peso degli imballaggi prodotti (distintamente per materiale), importati o commercializzati. Sono previste anche procedure semplificate o agevolate riservate ad aziende che trattano particolari imballaggi o li impiegano in flussi particolari.





12

Valori 2026 per le procedure semplificate per imballaggi pieni importati

Per le imprese che immettono nel territorio nazionale merci confezionate (imballaggi pieni) provenienti dall'estero (da Paesi UE ed extra UE) sono previste **procedure semplificate** di dichiarazione del Contributo Ambientale.

PROCEDURA SEMPLIFICATA						
Metodo di calcolo	METODO 1		METODO 2		METODO 3	
	% sul valore importazioni	peso dei soli imballaggi (tara) x CAC forfetario			Fatturato anno precedente	Contributo Ambientale forfetario
Prodotti alimentari	0,19		fino al 30.06.2026	109,00		
Prodotti non alimentari	0,10		dal 1.07.2026	110,00		
					Fino a 200.000 €	Esenzione totale
					oltre 200.000 – fino a 500.000 €	275,00 €
					oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	547,00 €
					oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	822,00 €
					oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.096,00 €

Quando presentare la dichiarazione

Il PRIMO ANNO il consorziato è tenuto a presentare la dichiarazione trimestralmente.

Dal **SECONDO ANNO** la periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce), nell'anno precedente.

Per particolari casistiche la dichiarazione del CAC è prevista solo con periodicità annuale:

- *modulo 6.2 – «Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente»*
- *modulo 6.14 – «Procedura semplificata per etichette»*
- *modulo 6.17 – «Procedura semplificata per imballaggi in sughero»*
- *modulo 6.20 – «Procedura circolare CONAI 05/04/2012»*



DAL 2° ANNO DI DICHIARAZIONE

	Procedura ordinaria (Moduli 6.1 – 6.2 – 6.10)	Procedura semplificata (Modulo 6.2)	
	CAC complessivo per singolo materiale nell'anno solare precedente (€)	CAC complessivo nell'anno solare precedente (€)	
Esente	Fino a 200,00	Fino a 300,00	Esenzione dalla dichiarazione per gli anni successivi fino a quando non sia superata tale soglia.
Annuale	Fino a 3.000,00	Fino a 3.000,00	Unica dichiarazione (annuale) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Trimestrale	Fino a 31.000,00	Fino a 31.000,00	Dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio) riferite ai 3 mesi precedenti a quello di ciascuna scadenza.
Mensile	Oltre 31.000,00	Oltre 31.000,00	Dichiarazioni mensili (entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento).

Peso degli imballaggi (in tonnellate) corrispondente alla soglia di esenzione delle dichiarazioni con procedura ordinaria

1 La dichiarazione per l'anno 2026 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio, alluminio e legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato da CONAI in quanto inferiore alla soglia di 200,00 Euro.

NOTA BENE La soglia di Euro 200,00 è riferita a ciascun materiale di imballaggio e non alle singole fasce contributive. Pertanto, ai fini della soglia di esenzione della dichiarazione, si deve tener conto del CAC complessivo riferito a tutte le fasce contributive, per materiale.



SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2026

Materiale	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Acciaio	5,00	200,00	40,00 ¹
Alluminio	12,00	200,00	16,666 ¹
Carta			
<i>Fascia 1</i>	45,00	200,00	4,444
<i>Fascia 2</i>	45,00	200,00	4,444
<i>Fascia 3.1</i>	55,00	200,00	3,636
<i>Fascia 3.2</i>	70,00	200,00	2,857
<i>Fascia 4</i>	115,00	200,00	1,739
<i>Fascia 5.1</i>	110,00	200,00	1,818
<i>Fascia 5.2</i>	155,00	200,00	1,290
<i>Fascia 6</i>	285,00	200,00	0,701
Legno	10,00	200,00	20,00 ¹



Peso degli imballaggi (in tonnellate) corrispondente alla soglia di esenzione delle dichiarazioni con procedura ordinaria

2 Dal 1° luglio 2026 il Contributo plastica biodegradabile e compostabile passa da 130,00 €/t a 246,00 €/t.

NOTA BENE La soglia di Euro 200,00 è riferita a ciascun materiale di imballaggio e non alle singole fasce contributive. Pertanto, ai fini della soglia di esenzione della dichiarazione, si deve tener conto del CAC complessivo riferito a tutte le fasce contributive, per materiale.

SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2026

Materiale	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Plastica			
<i>Fascia A1.1</i>	40,00	200,00	5,00
<i>Fascia A1.2</i>	87,00	200,00	2,298
<i>Fascia A2</i>	258,00	200,00	0,775
<i>Fascia B1.1</i>	219,00	200,00	0,913
<i>Fascia B1.2</i>	228,00	200,00	0,877
<i>Fascia B2.1</i>	611,00	200,00	0,327
<i>Fascia B2.2</i>	724,00	200,00	0,276
<i>Fascia B2.3</i>	785,00	200,00	0,254
<i>Fascia C</i>	790,00	200,00	0,253
Plastica biodegradabile e compostabile ²	130,00	200,00	1,538
Vetro	40,00	200,00	5,00



Peso della tara e valore delle merci importate corrispondenti alla soglia di esenzione delle dichiarazioni con procedura semplificata

SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2026

Tipo di dichiarazione	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione	Peso dei soli imballaggi delle merci importate	Valore delle merci imballate importate
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,19%	(€) 300,00	(t)	(€) 157.894
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,10%	300,00		300.000
Import Semplificata per tara ¹	109,00 €/t	300,00	2,752	

¹ Dal 1° luglio 2026 il Contributo forfetario sulla tara passerà da 109,00 €/t a 110,00 €/t.



16

Versamento del CAC

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica del Contributo Ambientale devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture inviate da CONAI ai consorziati dichiaranti.

DICHIARAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA

CONAI invia le fatture distinte per singolo materiale per conto di ciascuno dei Consorzi di filiera.



DICHIARAZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

CONAI invia un'unica fattura complessiva per tutti i materiali.





Casi particolari di esenzione, applicazione, dichiarazione del CAC

Da sempre CONAI dialoga con le imprese per **semplificare le procedure** per i propri consorziati, nell'ottica di adattarle a **specifiche esigenze** di settore.

TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI E/O SETTORI INTERESSATI:

Imballaggi primari di dispositivi medici (Mod. 6.12)



Imballaggi primari di prodotti farmaceutici (Mod. 6.13)



Etichette in alluminio, carta e plastica (Mod. 14)



Imballaggi in sughero (Mod. 17)



Foglio di alluminio - pellicola per alimenti (Mod. 18)



Stoviglie monouso (piatti e bicchieri) (Mod. 19)



"Piccoli commercianti" di imballaggi vuoti, produttori che commercializzano imballaggi in altri materiali a "completamento di gamma o dell'imballaggio e trasformatori che effettuano lavorazioni minimali sugli imballaggi finiti commercializzati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.)" (Mod. 6.24)

Nastri adesivi e carte gommate



Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non (Circolare CONAI 22/12/2014)



Erogatori meccanici (Circolare CONAI 23/11/2011)



Continua →



Casi particolari di esenzione, applicazione, dichiarazione del CAC



Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale (Circolari CONAI 5/12/2017, 19/3/2014)

Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (Mod. 6.11, Mod. 6.11B, Mod. 6.11C e Mod. 6.20)

Pallet in legno re-immessi al consumo e pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (Circolare CONAI 30/10/2025)

Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (Mod. 6.21)

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare CONAI 7/10/2014)

Conchiglie-contenitori di deodoranti per lavastoviglie e profumatori d'ambiente (Circolare CONAI 29/6/2015)

Espositori di merci (Circolare CONAI 3/12/2015)

Filo cotto nero per imballaggio (Circolare CONAI 2/12/2020)

Imballaggi di piccole dimensioni (Circolare CONAI 3/12/2020)

Nastri maniglia per fardellaggio (Circolare CONAI 5/3/2021)

Sfidi da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI 21/10/2021)

Imballaggi in "cellulosa rigenerata" e in "cellulosa modificata chimicamente" (Circolare CONAI del 4/3/2024)



Casistiche di esenzione per imballaggi esportati

Per usufruire dell'esenzione riservata agli imballaggi esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero), i consorziati possono avvalersi di una delle seguenti procedure.

PROCEDURA	DESCRIZIONE SINTETICA	MODULO	SCADENZA INVIO MODULO
Esenzione ex-ante	Determinazione plafond di esenzione da comunicare a CONAI ogni anno e ai fornitori (prima del trasferimento dell'imballaggio)	6.5/CONAI e 6.5/Fornitori	28 febbraio *
Esenzione ex-ante fornitori bis	Riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi (vuoti e/o pieni) destinati solo all'esportazione, da inviare a CONAI e ai fornitori (prima del trasferimento dell'imballaggio)	6.5/Fornitori bis	
Rimborso ex-post	Per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al CAC al momento dell'acquisto o dell'importazione (e dichiarati con procedura ordinaria)	6.6	28 febbraio *
Rimborso ex-post da semplificata import 6.2	Per la quota di imballaggi pieni esportati e già assoggettati al CAC al momento dell'importazione e dichiarati con procedura semplificata (CAC \leq 50.000€ annui)	6.6 bis	28 febbraio *
Compensazione import/export	Tra quantità di imballaggi importati ed esportati nello stesso periodo e per ciascun materiale	6.10	Giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile, trimestrale, annuale)
Aziende esportatrici nette	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dalla dichiarazione del CAC per gli imballaggi pieni importati • Obbligo di pagamento del CAC per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia o dall'estero • Nessuna esenzione CAC per gli imballaggi esportati 	6.22	30 aprile

* Le richieste di rimborso presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2026) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.



19

Attività di controllo

CONAI può richiedere ai consorziati chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa per verificare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili (art. 12 del Regolamento).



L'art. 14 del Regolamento definisce le **SANZIONI** previste per ciascuna delle infrazioni alle norme di Statuto e Regolamento.

Sia in caso di controlli da parte di CONAI sia in caso di autodenuncia, è prevista una **procedura agevolata di regolarizzazione** mediante:

- Accertamento limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10)
- Possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi


Condizioni previste per l'agevolazione:

- Invio delle dichiarazioni a CONAI entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia
- Regolare pagamento delle somme dovute a CONAI

AUTODENUNCIA per **regolarizzare la posizione** in merito all'applicazione, dichiarazione o esenzione del CAC.

Non si applicano sanzioni ai consorziati che presentano un'autodenuncia per l'infrazione commessa, prima dell'avvio dei controlli:

- dichiarando il CAC dovuto nei 30 giorni successivi
- versando il CAC entro la scadenza indicata nelle fatture emesse da CONAI a seguito delle dichiarazioni presentate dai consorziati



Focus su:

- **Diversificazione
CAC imballaggi
in plastica**
- **Circolari CONAI 2026
(nuove o aggiornate)**
- **Strumento
"Codice imballaggio"**

Diversificazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica

Nel 2026 restano confermate le **nove fasce contributive** ed entrano in vigore gli aggiornamenti delle liste degli imballaggi in plastica, a seguito delle richieste di spostamento presentate dalle aziende (direttamente o tramite le associazioni) e degli approfondimenti svolti da CONAI e COREPLA.

La ricollocazione in fasce agevolate riguarda, in particolare, le seguenti tipologie di imballaggi:

Nelle liste, inoltre, è precisato che gli **imballaggi** e i relativi componenti/accessori in tutto o in parte in **PVC** e gli imballaggi con **“carbon black”** ostacolano la selezione e il riciclo e rientrano quindi in **Fascia C**. Viene inserita la definizione di “capacità” di alcuni contenitori in plastica.

Al seguente [LINK](#) sono disponibili le **liste aggiornate** dal **1° gennaio 2026**.

- cappucci e liner in PE e/o PP per octabin per usi industriali → Fascia A1.1
- coperchi per casse industriali → Fascia A1.1
- tappi per taniche con capacità oltre 5 litri → Fascia A1.1
- fogli/copertine copricassette in PE → Fascia A2
- tappi per taniche con capacità fino a 5 litri → Fascia B1.1
- etichette applicate a contenitori in HDPE → Fascia B1.1
- etichette applicate a contenitori in PET → Fascia B1.2
- bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET opachi → Fascia B1.2
- coperchi in PP per contenitori in PP → Fascia B2.1
- vaschette XPS multistrato → Fascia B2.3
- sacchi a rete/retine per ortofrutta con elementi accessori in PE e/o PP → Fascia B2.3

Procedure CAC: introduzione e aggiornamento di alcune circolari applicative per il 2026



**MODULO 6.14 - Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo sulle etichette
Valori dei contributi forfettari e ulteriori novità**



Circolare del 30 ottobre 2025
disponibile al seguente [LINK](#)




**MODULO 6.6 Bis - Rimborso ex post da dichiarazione semplificata modulo 6.2 Import
Aumento della soglia per poter accedere alla procedura**



Circolare del 30 ottobre 2025
disponibile al seguente [LINK](#)



**Procedura relativa all'abbattimento del peso del pallet in legno da assoggettare a CAC
Precisazione sui soggetti aventi diritto all'agevolazione**



Circolare del 30 ottobre 2025
disponibile al seguente [LINK](#)



Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale



Circolare del 30 ottobre 2025
disponibile al seguente [LINK](#)

3

Codice Imballaggio: il sito

A supporto di aziende, associazioni e operatori di settore è disponibile la piattaforma on-line aggiornata, “**Codice Imballaggio**”, grazie alla quale, rispondendo a una serie di domande sulle caratteristiche tecniche dell’imballaggio oggetto di interrogazione, è possibile individuare la **voce** e il **codice di dichiarazione**, l’eventuale **fascia contributiva** e il corrispondente **valore unitario del Contributo Ambientale** in vigore al momento della ricerca.

Uno schedario riporta **lo storico dei valori del CAC** a partire dal 2018 per la tipologia di imballaggio selezionata e ulteriori informazioni.

Lo strumento è consultabile al sito:

codiceimballaggio-conai.org

The diagram illustrates the flow from the "Questionario" (Survey) to the "Schedario" (Scheduler). It starts with the "Questionario" screen, which shows a dropdown menu for selecting packaging type and two buttons: "INDIETRO" (Back) and "PROSEGUI" (Continue). A pink arrow labeled "Questionario" points to this screen. The next screen is the "Questionario completato!" (Completed Survey) screen, which displays the completed survey results. A pink arrow labeled "Schedario" points to this screen. Finally, the "Schedario" screen is shown, displaying historical CAC values from 2018 to 2026, along with other information like the declaration code and reference code.

Quale tipologia di imballaggio?

Valvole per bombole e generatori a...

INDIETRO PROSEGUİ

← Questionario

→ Schedario

È composito (poliaccoppiato)?

Si

No

INDIETRO PROSEGUİ

Questionario completato!

Data di compilazione: 06/02/2026

La tua voce di dichiarazione (mod. 6.1 imballaggi vuoti) è: BOMBOLETTE AEROSOL E RELATIVE VALVOLE

Il tuo codice di riferimento (per imballaggi oggetto di prima cessione) è: ALL012CONAI

Il valore del CAC (per tonnellata) in vigore alla

2026

La voce di dichiarazione (mod. 6.1 imballaggi vuoti): BOMBOLETTE AEROSOL E RELATIVE VALVOLE

Il codice di riferimento (per imballaggi oggetto di prima cessione): ALL012CONAI

Il materiale: Alluminio

Il valore del CAC (per tonnellata) in vigore alla data di compilazione: 12,00 €

Il periodo di riferimento: Dal 01/01/2026 al 31/12/2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

STAMPA IL PDF

29



CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540441 - Fax 02.54122648

www.conai.org

